

# Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani"



Barberino Tavarnelle

Circ.212

Al personale docente  
Ai docenti coordinatori di classe

Al personale ATA

Ai genitori

Alla DSGA

Al sito – ALBO ON LINE

AL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

## OGGETTO: **Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico – Precisazioni**

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "*misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*"

### SI COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "*Disposizioni per il rafforzamento del*

Via S. Allende, 40 - 50028 Barberino - Tavarnelle (FI) ☎ 055 805111

✉ [fiic81900t@istruzione.it](mailto:fiic81900t@istruzione.it) - [fiic81900t@pec.istruzione.it](mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it)



*rispetto dell'obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la **disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell’art. 12 della L. 159/2023:*

- *punto 4) Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.***

- **È stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *“Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”*.

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, si ribadisce che vige sempre l’obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite il diario e RE, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, anche tramite la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.445/2000 di cui per praticità si allega un modello

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione alla dirigente scolastica che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, si invitano, pertanto, i genitori a controllare le assenze dei propri figli a giustificare senza indugio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

Allegato:

- Modello di autocertificazione

Via S. Allende, 40 - 50028 Barberino - Tavarnelle (FI) ☎ 055 805111

✉ [fiic81900t@istruzione.it](mailto:fiic81900t@istruzione.it) - [fiic81900t@pec.istruzione.it](mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it)



[www.icbarberinotavarnelle.edu.it](http://www.icbarberinotavarnelle.edu.it) - Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T